

## VALORIZZAZIONE E SOSTEGNO DEI CARNEVALI STORICI

Signori Consiglieri,

con la presente proposta di legge si intende riconoscere e normare le manifestazioni e gli eventi legati al carnevale che per caratteristiche e continuità negli anni possono definirsi “storici”.

Tenuto conto che nell’ambito del territorio regionale sono presenti diverse manifestazioni di carnevale che si svolgono ininterrottamente da decenni e che hanno assunto una valenza notevole sia dal punto di vista storico e culturale che turistico, con la presente proposta di legge si intende valorizzare e riconoscere i carnevali storici delle Marche al fine di sostenerli e creare le condizioni per svilupparne l’importanza anche in chiave turistica.

In particolare la proposta descrive all’articolo 1 l’oggetto e le finalità della legge. I carnevali storici vengono riconosciuti quale espressione del patrimonio storico e culturale della comunità marchigiana, nonché quale strumento di valorizzazione del territorio anche in chiave turistica, aggregativa e di inclusione sociale. Nelle attività di promozione e valorizzazione vengono indicate le finalità di conservare e diffondere la conoscenza della memoria storica e le tradizioni culturali del territorio; sostenere la ricerca storica e culturale legata alle manifestazioni carnevalesche per salvaguardarne i caratteri peculiari; favorire l’aggregazione sociale anche attraverso la valorizzazione del ruolo del volontariato e dell’associazionismo; sviluppare il turismo e animare i centri storici delle località in cui si svolgono le manifestazioni carnevalesche.

Inoltre la Regione promuove e sostiene il coordinamento delle campagne promozionali delle manifestazioni carnevalesche anche allo scopo di creare iniziative di rete tra i luoghi della cultura dei carnevali storici e il coinvolgimento e la sensibilizzazione delle giovani generazioni, anche attraverso le istituzioni scolastiche del territorio.

All’articolo 2 viene individuata la definizione di carnevale storico, riferita a quelle manifestazioni carnevalesche le cui edizioni si sono svolte per almeno trenta anni nei quaranta anni precedenti la data di presentazione della domanda.

Con l’articolo 3 viene istituito l’elenco regionale dei carnevali storici al quale possono essere iscritti i carnevali storici sulla base di un apposito regolamento definito dalla Giunta regionale. L’iscrizione all’elenco consente l’utilizzo della denominazione di “Carnevale storico delle Marche”.

Con gli articoli 4 e 5 vengono previsti degli interventi a sostegno dei carnevali storici demandando alla Giunta i criteri e le modalità per la concessione dei contributi finanziari con particolare riguardo a:

- 1) rilevanza storico-culturale del carnevale;
- 2) capacità della manifestazione di ampliare la partecipazione delle comunità locali e potenziare l’integrazione con il territorio di riferimento;
- 3) valorizzazione delle competenze artigianali del territorio;
- 4) capacità di accrescere l’attrattività del territorio di riferimento anche a fini turistici;
- 5) attività collaterali di studio e ricerca anche mediante allestimento di spazi per la documentazione aperti al pubblico;
- 6) innovazione e sostenibilità delle proposte progettuali e organizzative della manifestazione e delle attività correlate.

Con l’articolo dedicato alle disposizioni finanziarie vengono stanziati delle risorse a valere per l’annualità 2024 e 2025.

## RELAZIONE TECNICO FINANZIARIA (ART. 8 DELLA L.R. 31/2001)

### Articolo 1

L'articolo concerne l'oggetto e le finalità della legge volta a riconoscere i carnevali storici delle Marche e relativa attività di promozione, valorizzazione e sostegno.

La disposizione ha natura ordinamentale.

### Articolo 2

L'articolo definisce il concetto di carnevale storico indicandone i requisiti e le caratteristiche.

La disposizione ha natura ordinamentale.

### Articolo 3

L'articolo istituisce l'elenco regionale dei carnevali storici e consente agli iscritti di utilizzare la denominazione di "carnevale storico".

Il medesimo elenco è pubblicato nel sito istituzionale della Regione unitamente al calendario delle manifestazioni.

In merito a questo articolo si attesta l'invarianza finanziaria atteso che non sono previsti costi aggiuntivi per le attività indicate in quanto l'istituzione dell'elenco e la sua relativa pubblicazione verrà effettuata attraverso le dotazioni informatiche già in uso. Per quanto riguarda gli aspetti organizzativi l'attuazione di questo articolo non comporta oneri organizzativi aggiuntivi in quanto le attività disciplinate rientrano tra quelle già assegnate al personale in servizio presso la struttura regionale competente in materia.

### Articolo 4

L'articolo stabilisce, nei limiti delle risorse finanziarie annualmente disponibili, il sostegno alla realizzazione e alla promozione delle manifestazioni dei carnevali storici iscritti all'elenco.

Di seguito il dettaglio della collocazione contabile del nuovo capitolo destinato agli interventi disciplinati dalla presente legge.

Missione Programma Titolo	capitolo	denominazione	stanziamento 2024	stanziamento 2025	Nota
Missione 7 Programma 1 Titolo 1	scheda CNI 12222	CONTRIBUTI PER LA VALORIZZAZIONE E SOSTEGNO I CARNEVALI STORICI CNI/2023	50.000,00	100.000,000	Stanziamento iscritto con questa legge

### Articolo 5

L'articolo indica i compiti della Giunta regionale e in particolare demanda ad essa la definizione delle modalità e i criteri per la formazione, gestione e aggiornamento dell'elenco e per la concessione dei contributi finanziari.

La disposizione ha natura ordinamentale.

### Articolo 6

L'articolo stabilisce che il Consiglio-Assemblea legislativa regionale controlli l'attuazione di questa legge e ne valuti i risultati ottenuti. E' previsto che, con cadenza biennale, la Giunta regionali presenti al Consiglio una relazione che descriva e documenti gli interventi attivati, i contributi concessi ed erogati, l'impatto delle manifestazioni sul territorio interessato con particolare riferimento agli aspetti turistici e culturali.

L'attuazione di questo articolo non comporta oneri aggiuntivi in quanto le attività disciplinate rientrano tra i compiti assegnati al personale in servizio presso la struttura regionale competente in materia.

## Articolo 7

L'articolo contiene le disposizioni finanziarie.

Il comma 1 autorizza la spesa complessiva di euro 50.000,00 per il 2024 ed euro 100.000,00 per il 2025 come limite massimo commisurato alle risorse disponibili alla data di approvazione della legge. Di seguito il dettaglio del capitolo di nuova istituzione per l'attuazione di questa legge da istituire ai fini della gestione:

Missione Programma Titolo	capitolo	denominazione	stanziamento 2024	stanziamento 2025	Nota
Missione 7 Programma 1 Titolo 1	Scheda CNI 12222	CONTRIBUTI PER LA VALORIZZAZIONE E SOSTEGNO I CARNEVALI STORICI - CNI/2023	50.000,00	100.000,00	Stanziamento iscritto con questa legge

Il comma 2 attesta la copertura finanziaria della spesa autorizzata al comma 1 a carico degli stanziamenti regionali già iscritti per il finanziamento della legge regionale 9/2006 (di cui alla Tabella A allegata alla l.r. 32/2022) nelle Missione 7 a carico del capitolo sotto riportato che presenta la necessaria disponibilità:

Missione Programma Titolo	capitolo	denominazione	stanziamento disponibile 2024	stanziamento disponibile 2025	Nota
Missione 7 Programma 1 Titolo 1	2070110023	FONDO REGIONALE PER IL TURISMO FINALIZZATO ALL'ACCOGLIENZA - TRASFERIMENTO AD ENTI DELLE AMMINISTRAZIONI LOCALI	250.000,00	150.000,00	Stanziamento già iscritto nel bilancio vigente disponibile alla data di presentazione della proposta di legge. Il capitolo indicato è coerente con le finalità della legge in quanto destinato a sostenere eventi e manifestazioni di accoglienza turistica tra cui rientrano a pieno titolo anche i carnevali storici

Il comma 3 modifica l'autorizzazione di spesa per il 2024 e 2025 della Tabella A allegata alla legge regionale 30/12/2022, n. 32 (Bilancio di previsione 2023-2025) per la legge regionale 9/2006 che viene ridotta di euro 50.000,00 nell'anno 2024 ed euro 100.000,00 nell'anno 2025.

Il comma 4 definisce la modalità di autorizzazione di spesa per gli anni successivi, rinviando al bilancio di previsione.

Il comma 5 autorizza la Giunta regionale ad apportare le variazioni allo stato di previsione della spesa necessarie ai fini della gestione per attuare le disposizioni previste da questa legge.

## SCHEDA DI ANALISI TECNICO NORMATIVA

ELEMENTI DI ANALISI	CONTENUTI
<p><b>Analisi della compatibilità dell'intervento con l'ordinamento dell'Unione europea e con l'ordinamento internazionale</b></p>	<p>La proposta di legge, finalizzata alla valorizzazione dei carnevali storici regionali, detta disposizioni in armonia con i principi di cui all'articolo 167 del TFUE (Trattato sul funzionamento dell'Unione europea), alla Convenzione Unesco per la salvaguardia del patrimonio culturale immateriale e alla Convenzione quadro del Consiglio d'Europa sul valore del patrimonio culturale per la società. In particolare:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- l'articolo 167 del TFUE affida all'Unione il compito di contribuire al pieno sviluppo delle culture degli Stati membri nel rispetto delle loro diversità, evidenziando nel contempo il retaggio culturale comune;</li> <li>- la Convenzione Unesco per la salvaguardia del patrimonio culturale immateriale (approvata il 17 ottobre 2003 e ratificata con legge 27 settembre 2007, n. 167) definisce patrimonio culturale immateriale le prassi, le rappresentazioni, le espressioni, le conoscenze, il know-how - come pure gli strumenti, gli oggetti, i manufatti e gli spazi culturali associati agli stessi che le comunità riconoscono in quanto parte del loro patrimonio culturale. Nello specifico, la Convenzione affida ad ogni Stato contraente il compito di individuare gli elementi del patrimonio culturale immateriale presenti sul proprio territorio e di adottare i provvedimenti ritenuti necessari a garantirne la salvaguardia, compresa l'identificazione, la documentazione, la ricerca, la preservazione, la protezione, la promozione, la valorizzazione, la trasmissione;</li> <li>- la Convenzione quadro del Consiglio d'Europa sul valore del patrimonio culturale per la società (fatta a Faro il 27 ottobre 2005 e ratificata con legge 1 ottobre 2020, n. 133) presenta il patrimonio culturale come fonte utile sia allo sviluppo umano, alla valorizzazione delle diversità culturali e alla promozione del dialogo interculturale sia a un modello di sviluppo economico fondato sui principi di utilizzo sostenibile delle risorse.</li> </ul> <p>Le norme contenute nella proposta in esame tengono conto dei principi dell'ordinamento dell'Unione europea in materia di aiuti di Stato. In merito si rappresenta che tali aiuti, in linea di principio incompatibili con il diritto eurounitario, sono ammessi dal Trattato sul funzionamento dell'Unione europea in limitati casi e tra le deroghe contemplate vi sono le misure destinate a promuovere la cultura e la conservazione del patrimonio, quando queste non alterino le condizioni degli scambi e della concorrenza in misura contraria all'interesse comune (articolo 107, paragrafi 2 e 3, TFUE).</p>
<p><b>Analisi della compatibilità dell'intervento con il quadro normativo</b></p>	<p>La proposta si inquadra nell'ambito della competenza legislativa concorrente Stato-Regioni per la materia della "valorizzazione dei beni culturali e ambientali e promozione e organizzazione di attività</p>

<p><b>nazionale e con i principi costituzionali</b></p>	<p>culturali” (articolo 117, terzo comma, Cost.).</p> <p>L’intervento normativo appare coerente con i principi enunciati negli articoli 9 e 33 della Costituzione che attengono rispettivamente - per quanto qui maggiormente rileva - alla promozione dello sviluppo della cultura, alla tutela del patrimonio storico e artistico e alla libertà dell’arte.</p> <p>Tra le fonti legislative nazionali, si ricordano le previsioni recate:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- dalla legge 22 novembre 2017, n. 175 (Disposizioni in materia di spettacolo e deleghe al Governo per il riordino della materia) che all’articolo 1, comma 2, dispone che la Repubblica promuove e sostiene le attività di spettacolo svolte in maniera professionale, caratterizzate dalla compresenza di professionalità artistiche e tecniche e di un pubblico, in un contesto unico e non riproducibile, ricomprendendo tra queste i carnevali storici e le rievocazioni storiche;</li> <li>- dall’articolo 4 ter del d.l. 8 agosto 2013, n. 91 (Disposizioni urgenti per la tutela, la valorizzazione e il rilancio dei beni e delle attività culturali e del turismo) convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 7 ottobre 2013, n. 112, che ha riconosciuto il valore storico e culturale del carnevale e delle attività e manifestazioni ad esso collegate, nonché di altre antiche tradizioni popolari e di ingegno italiane, e ha disposto che ne sia favorita la tutela e lo sviluppo in accordo con gli enti locali;</li> <li>- dal decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117 (Codice del Terzo settore, a norma dell’articolo 1, comma 2, lettera b), della legge 6 giugno 2016, n. 106) per quanto concerne il ruolo del volontariato e dell’associazionismo.</li> </ul> <p>Da ultimo, si osserva che non risultano giudizi pendenti di costituzionalità sul medesimo o analogo oggetto.</p>
<p><b>Analisi della compatibilità dell’intervento con lo Statuto regionale</b></p>	<p>La proposta dà attuazione alle previsioni dell’articolo 5, comma 3, dello Statuto, ai sensi del quale la Regione promuove “le attività culturali, salvaguarda e valorizza il patrimonio storico, artistico e archeologico, favorendone la conservazione, la conoscenza, l’utilizzazione e la fruizione pubblica.”</p>
<p><b>Incidenza e coordinamento delle norme proposte con le leggi e i regolamenti regionali vigenti</b></p>	<p>La proposta si inserisce nel quadro normativo regionale di promozione e valorizzazione culturale in cui confluiscono anche le seguenti leggi:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- 9 febbraio 2010, n. 4 (Norme in materia di beni e attività culturali);</li> <li>- 3 aprile 2009, n. 11 (Disciplina degli interventi regionali in materia di spettacolo);</li> <li>- 23 marzo 2022, n. 6 (Tutela, valorizzazione e promozione delle infiorate artistiche quale espressione del patrimonio culturale immateriale della Regione Marche);</li> <li>- 23 luglio 2018, n. 29 (Valorizzazione e sostegno delle manifestazioni di rievocazione storica).</li> </ul>
<p><b>Verifica del possibile utilizzo di strumenti di</b></p>	<p>La proposta prevede l’adozione di atti di carattere amministrativo generale. In particolare, la Giunta regionale, entro novanta giorni dall’entrata in vigore della legge, stabilisce i criteri e le modalità per</p>

<b>semplificazione normativa</b>	<p>la formazione, gestione e aggiornamento dell'elenco regionale dei carnevali storici.</p> <p>Inoltre, al fine di consentire all'Assemblea legislativa regionale un'attività di controllo sull'attuazione della legge e una valutazione dei risultati, la proposta contiene all'articolo 6 la clausola valutativa.</p>
<b>Verifica dell'esistenza di proposte normative in materia analoga all'esame del Consiglio regionale e relativo iter</b>	<p>Allo stato, risulta all'esame del Consiglio regionale la seguente proposta di legge vertente su materia analoga:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- proposta di legge n. 118 del 9 giugno 2022 a iniziativa dei consiglieri Antonini, Bilò, Menghi, Cancellieri, Serfilippi, Marinelli, Marinangeli, Biondi, concernente: "Modifiche alla legge regionale 23 luglio 2018, n. 29 (Valorizzazione e sostegno delle manifestazioni di rievocazione storica)".</li> </ul>